

Codice A1816A

D.D. 3 maggio 2018, n. 1207

R.D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 5960 - Autorizzazione idraulica per il mantenimento di un attraversamento in subalveo con condotta acquedotto del Torrente Uzzone in Comune di Cortemilia (CN). Richiedente: ALSE Spa, con sede in Bossolasco (CN) Via Umberto I.

In data 5/03/2018 il Sig. Viazzi Mario, in qualità di presidente della Soc. ALSE Spa con sede in Bossolasco (CN) Via Umberto I° ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento in subalveo con condotta acquedotto del Torrente Uzzone in comune di Cortemilia (CN);

All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici redatti dall'Arch. Ferrero Stefania con studio in Alba, in base ai quali viene localizzato e descritto l'attraversamento in oggetto.

Copia dell'avviso dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cortemilia per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (data trasmissione relata di pubblicazione: prot. in entrata n. 18049 del 17/04/2018).

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore e dell'esame degli atti progettuali, e delle integrazioni trasmesse con la nota prot. n. 19305 del 26/04/2018, il mantenimento dell'opera di attraversamento costituita da due tubazioni in PEAD PN 16 (Dn 110 e Dn 125) alloggiata in tubo forma in PEAD Strutturato Dn 400, viene ritenuta ammissibile ai sensi del R. D. n. 523/1904 nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Uzzone.

Il mantenimento dell'attraversamento resta comunque subordinato all'osservanza della prescrizione di seguito impartita:

- ***Ripristino del tratto mancante di gabbionata (Lunghezza circa 10 m) a difesa della spalla sx del ponte secondo la stessa tipologia di quella esistente, sia in fondazione che in elevazione.***

Nel caso in esame, ai sensi del R.R. n. 14/R/2004, dovrà essere formalizzato un atto di concessione per servitù previa regolarizzazione economica degli indennizzi pregressi ed il pagamento del canone per l'occupazione del sedime demaniale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

determina

di autorizzare **in sanatoria**, ai soli fini idraulici, la Soc. ALSE Spa , con sede in Bossolasco (CN) Via Umberto I°, al mantenimento dell' opera indicata in premessa, secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto della prescrizione sopra riportata** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'opera, dovrà essere mantenuta nel perfetto rispetto di quanto previsto negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. l'intervento di ricostruzione e ripristino della gabbionata dovrà essere eseguito secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il **committente** dell'opera **dovrà comunicare a questo Settore** a mezzo di PEC o lettera raccomandata, **le date di inizio e di ultimazione** dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. **Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alla prescrizione impartita trasmettendo in allegato l'elaborato grafico (Planimetria e Sezione) del tratto di gabbionata ripristinato;**
4. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'attraversamento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la quota d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
5. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero

necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; nella fattispecie l'autorizzazione viene accordata, fatta salva ogni eventuale acquisizione, da parte del soggetto autorizzato, di ogni altro tipo di autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (*autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.*);
8. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Al presente provvedimento, che costituisce esclusivamente autorizzazione idraulica in sanatoria, seguirà, previa regolarizzazione economica degli indennizzi pregressi ed il pagamento del canone per l'occupazione del sedime demaniale, formale atto di Concessione demaniale (in sanatoria) per l'occupazione delle aree demaniali interessate, come previsto dal Regolamento 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI